



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Assise di Palermo SEZ. 1^a composta dai Signori:

- | | | |
|----------|----------------------|----------------|
| 1. Dott. | GIOACCHINO AGNELLO | Presidente |
| 2. Dott. | SILVANA SAGUTO | Consigliere |
| 3. | DI MARCO FRANCESCO | Giudice popol. |
| 4. | PROVENZANO GIUSEPPA | » » |
| 5. | DE CARO CARMELA | » » |
| 6. | SUNZERI FRANCESCO | » » |
| 7. | CRAPA MICHELANGELO | » » |
| 8. | MARGAGLIOTTA ROSARIO | » » |

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente:

ORDINANZA

decidendo sulle eccezioni di nullità del decreto di citazione prospettato all'udienza del 22/04/1992, dalla difesa dell'imputato Calo' Giuseppe (illustrate anche ~~in~~ memoria scritta depositata in quella data) e fatte proprie dalla difesa di Greco Michele, sull'eccezione di nullità, proposta dalla difesa degli imputati Reina e Madonia, del Decreto di Citazione derivante dal deposito tra gli atti di un plico ^{manca} sigillato;

sull'eccezione, sollevata dalla difesa di Geraci Antonino e Reina Salvatore, concernente la legittimazione a costituirsi parte civile di Achille Occhetto, nella sua qualità di Segretario del P.D.S., nonché sull'analoga eccezione prospettata dalla difesa di Cavallini Giliberto ~~prospettata~~ nei confronti dell'Avvocatura dello Stato e sull'eccezione di incompetenza per materia e territorio di questa Corte proposta dalla difesa di Izzo Angelo

e da Pellegriti Giuseppe ^{con richiesta di separazione del procedimento con decreto} dello stesso il 26/04/1992 di Alessandria

2/

a) non sussiste alcuna nullita' del Decreto di Citazione derivante dal dedotto difetto di contestazione al Calo' dell'omicidio in persona di Piersanti Mattarella e dei connessi reati in armi poiche' in realta' tale addebito risulta compiutamente specificato nel mandato di cattura n. 362/84 del 24/10/1984 notificato al Calo' il 03/4/1985, cosi' come risulta dal verbale di interrogatorio reso dallo stesso in pari data, nonche' dalla relata di notifica in calce al mandato stesso.

A nulla rileva che l'imputato abbia genericamente respinto nel suddetto interrogatorio le accuse mossegli da Buscetta Tommaso che gli ha attribuito la qualifica di capo mandamento della "Famiglia" di Palermo-Porta Nuova, e come tale componente della "COMMISSIONE", senza che si sia specificamente riferito all'omicidio in argomento. Infatti nella motivazione del predetto mandato di cattura l'attribuzione di tale addebito al Calo' e' stata giustificata proprio dal rilievo che l'omicidio Mattarella non poteva che essere stato deliberato dalla "Commissione", ed eseguito senza l'assenso della stessa.

Di nessun rilievo e' del pari l'ulteriore deglianza della difesa relativa alla contestazione come esecutori materiali dell'omicidio de quo a Fioravanti Giuseppe Valerio e Cavallini Gilberto. Tale prospettazione accusatoria che, secondo la difesa, escluderebbe l'attribuibilita' del fatto alla "Commissione", si rileva infondata in punto di fatto, poiche' nella motivazione del suddetto provvedimento risultano indicati molteplici riferimenti alla provenienza della determinazione delittuosa da soggetti posti ai vertici dell'Associazione Mafiosa.

La contestazione mossa al Fioravanti e al Cavallini non costituisce pertanto una modificazione della condotta ascritta al Calo' che continua a rispondere soltanto come membro della Commissione-del delitto ai danni di Piersanti Mattarella.

Am

b) non sussiste del pari alcuna nullita' dell'ordinanza di rinvio a giudizio e del relativo decreto di Citazione neppure sotto il profilo della dedotta violazione del diritto di difesa ex. art. 376 C.P.P. ^{in merito del} ~~che~~ ^{avrebbe} difensori ~~infatti~~ ritenuto inadeguata la proroga di ~~giorni~~ 15 del termine loro assegnato per l'esame degli atti e per la presentazione di istanze e memorie, ^{posto anche che} ~~mentre~~ il P.M. ^{ha} avuto a disposizione un tempo maggiore.

Orbene a parte il fatto che il P.M. ^{deve} esaminare e dedurre in ordine a ^{no} ~~una~~ ^{future} ~~la~~ posizione processuali dei ~~imputati~~, va detto che la quantificazione del termine suddetto da parte del G.I. e', nel testo della norma di cui all'art. 372 Cpv C.P.P., assolutamente discrezionale.

c) non sussiste alcuna nullita' dell'ordinanza di rinvio a giudizio derivante dal deposito del reperto n. 3 contenente ^{gli} documentazione relativa alla circonvallazione interna di Palermo sequestrata il 26/11/1980 ed asseritamente rimasto chiuso.

Va innanzitutto precisato che il plico in argomento e' pervenuto nella Cancelleria di questa Corte, unitamente agli atti processuali, gia' aperto, e nell'ordinanza di rinvio a giudizio e' fatta menzione della presa visione del suo contenuto da parte del G.I.

Risulta altresì che gia' il primo Istruttore, nell'immediatezza del sequestro, provvede all'esame di tre dei plichi in esso contenuti, omettendo l'esame degli altri che dal processo verbale di sequestro ~~si~~ risultano contenere solo elaborati tecnici ed allegati non ritenuti utili.

Del tutto irrilevante e', comunque, stabilire il momento in cui tale plico sia stato aperto nella sua completezza, e cioe' se prima o dopo il deposito degli atti, poiche', anche a volere ammettere che esso rimase depositato parzialmente chiuso, i difensori che avessero ritenuto utile l'esame degli altri incarti ben avrebbero potuto richiederne l'apertura. Da ultimo e' appena il caso di notare che comunque il G.I. non ha motivato il rinvio a giudizio degli imputati utilizzando alcuno dei predetti atti, che anzi ha dichiarato assolutamente inutili ai fini della decisione.

h/

d) in ordine alla prospettata carenza di legittimazione processuale dell'On. Achille Occhetto, Segretario del P.D.S., ^{dedotta} sul rilievo che l'ON. Pio La Torre faceva invece parte del P.C.I., va detto che dalla lettura degli atti allegati alla dichiarazione di costituzione di parte civile depositata in istruttoria, e specificamente dal verbale di delibera della decisione del ventesimo congresso del P.C.I. in data 3/3/1991, risulta che in tale sede e' stato deciso il cambiamento della denominazione del partito nonche' del simbolo dello stesso, con l'eslicita affermazione che rimaneva fermo il rapporto associativo del PCI che prosegue nel nuovo partito anche nei rapporti organizzativi interni ed in quelli istituzionali, giuridici e patrimoniali esterni."

La rinnovazione della costituzione della parte civile P.D.S. e' pertanto legittima e va ammessa.

e) chiaramente infondata e' l'eccezione concernente la mancanza di legittimazione processuale da parte dell'Avvocatura dello Stato, costituitasi nell'interesse del Presidente della Regione Siciliana, poiche' e' noto che l'Avvocatura e' istituzionalmente preposta alla rappresentanza in giudizio, per quel che qui interessa, degli interessi facenti capo al Presidente della Regione Siciliana, qui costituito in proprio ed ovviamente non nell'interesse degli eredi dell'On. Piersanti Matteredalla.

f) vanno del pari disattese le eccezioni di incompetenza per materia e territorio proposte dalla difesa di Izzo Angelo e da Pellegriti Giuseppe imputati di calunnia.

Sussiste infatti, nel caso in ispece, l'ipotesi di connessione probatoria di cui all'art. 45 n. 4 C.P.P., poiche' a questa Corte e' devoluto - tra gli altri - il giudizio sui fatti che costituiscono il ~~real~~ presupposto della calunnia e pertanto ricorre l'ipotesi di derogam alle regola di ordinaria competenza per materia e territorio di cui al citato articolo 45 n. 4 C.P.P.

[Handwritten signature]

Per quanto concerne le ulteriori richieste che non hanno carattere preliminare va altresì osservato:

1- in ordine alla richiesta di integrazione del contraddittorio formulata dalla difesa di Calo' Giuseppe mediante la citazione in giudizio degli eredi della parte offesa del delitto ascritto all'Izzo (RECTIUS: a quell'ultimo ed al Pellegriti), va detto che il decreto di citazione in giudizio risulta ritualmente notificato a tutte le persone offese dai vari reati contestati agli imputati e non compete a questa Corte svolgere alcuna iniziativa per l'intervento in giudizio di eventuali eredi di soggetti passivi successivamente deceduti. Va inoltre evidenziato che il difensore dell'imputato ^{cioè} cui sono attribuiti reati diversi e' assolutamente carente di interesse a sollevare tale questione.

2- Può essere ^{decisa} dichiarata fin d'ora l'acquisizione dei provvedimenti giudiziari indicati nella memoria della difesa del Calo' nonché di quelli indicati nell'elenco del P.M. depositato nell'udienza odierna, cui si sono opposti i difensori degli imputati, essendo del tutto irrilevante la circostanza che gli stessi siano o meno definitivi.

3- Per quanto concerne infine tutte le altre richieste dei difensori degli imputati e di parte civile, da considerarsi richieste di supplemento di istruttoria, La Corte ritiene allo stato di riservarsi la decisione nel corso del dibattimento.

P.Q.M.

- rigetta le eccezioni di nullità del Decreto di Citazione sollevate dalle difese ; - dichiara ammissibili le costituzioni di parte civile del P.D.S. e del Presidente della Regione Siciliana;
- dichiara la propria competenza in ordine al reato di calunnia contestato a Pellegriti Giuseppe e a Izzo Angelo ^{per tanto rigetta le relative eccezioni}
- rigetta la richiesta di integrazione di contraddittorio mediante la citazione in giudizio ^{de} gli eredi di parte offesa;
- ordina l'acquisizione dei provvedimenti giudiziari indicati nell'elenco del P.M. e nelle memorie della difesa di Calo' Giuseppe;
- si riserva in ordine a tutte le altre istanze dei difensori.

Il Presidente
M.M.